



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6 / 2015 -----
SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE RELATIVO ALLA
MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI, CHIEDENTE DI VIE-
TARE IL FUMO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO IN TUTTE LE AREE SPORTIVE,
OLTRE CHE NEI PARCHI GIOCHI -----

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Il Municipio, nel proprio preavviso, richiamati l'art. 1 e 2 del Regolamento cantonale concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013, osserva come le disposizioni in essi contenute, inglobino già il divieto di fumare all'interno delle aree sportive e agli spazi pubblici accessori di dette aree.

Per quanto attiene all'esterno, l'Esecutivo ha fatto esplicita richiesta alla Direzione delle Scuole elementari e dell'infanzia di applicare le direttive emanate dal Canton Ticino da circa un paio d'anni, secondo cui non solo all'interno degli edifici scolastici vige il divieto di fumo, bensì anche nelle immediate vicinanze, con facoltà per gli Istituti scolastici di indicare singoli punti per coloro che proprio non sono in grado di astenersi dal fumare.

La richiesta di cui sopra è stata indirizzata anche nei confronti degli altri istituti scolastici.

Come già indicato nel preavviso, il Municipio ritiene di non andare oltre tale intervento, anche perché la competenza nel contesto di cui si discute spetta alla Confederazione e al Cantone, già attivatisi nel campo della prevenzione del tabagismo e della promozione della salute.

La Commissione della Legislazione è invece di avviso contrario e quindi sostiene un'estensione del divieto all'esterno di tutte le aree sportive e nei parchi pubblici, auspicando in caso di una risoluzione favorevole da parte del Consiglio comunale l'applicazione del divieto, con sanzioni a carico di coloro che lo violano.

L'auspicio della Commissione della Legislazione è indice della complessità che l'applicazione del principio comporta; infatti a prescindere dall'opinabilità sulla legalità della decisione di fronte ad un controllo generale ed astratto della normativa da confezionare sotto forma di ordinanza, o di contestazione della sanzione in un caso concreto di applicazione, ci si chiede se sia equo che chi si siede su una panchina non possa accendersi una sigaretta, come coloro che affollano lo spaccio bar caffè della piscina, sostando sui tavolini per sorbirsi una bevanda.

Il Municipio si riconferma quindi integralmente nei contenuti del preavviso, e propone di

r i s o l v e r e:

- LA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI CHIEDENTE DI VIETARE IL FUMO NEGLI SPAZI INTERNI DI TUTTE LE AREE SPORTIVE, OLTRE CHE NELLE IMMEDIATE VICINANZE ESTERNE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI È GIÀ STATA ACCOLTA CON IL REGOLAMENTO CANTONALE DEL 2013 E CON LE ALTRE DISPOSIZIONI CANTONALI. -----
- PER QUANTO RIGUARDA INVECE L'ESTERNO DI TUTTE LE AREE SPORTIVE, E NEI PARCHI GIOCHI, LA MOZIONE È RESPINTA. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Moreno Colombo



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegati: - rapporto Commissione Legislazione
- preavviso del Municipio
- mozione

RAPPORTO

~~PREAVVISO~~ DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE DEL CONS. COM OTTO STEPHANI CHIEDENTE DI VIETARE IL FUMO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO IN TUTTE LE AREE SPORTIVE OLTRE CHE NEI PARCHI GIOCHI

Chiasso, 20 ottobre 2014

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri comunali,

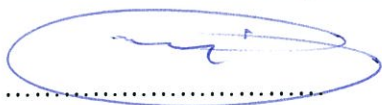
La Commissione della Legislazione ha attentamente esaminato l'incarto riguardante la mozione in oggetto. La commissione approva quanto richiesto dal mozionante e invita il Consiglio Comunale ad esprimersi favorevolmente alla mozione.

La commissione è convinta degli effetti positivi e dell'importante messaggio che questa proposta veicola.

La commissione auspica altresì che in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, tale divieto venga fatto rispettare e sanzionato in caso di inosservanza dello stesso.

Con la massima stima.

Commissione della Legislazione



.....
Paolo Cremonesi, Presidente



.....
Mauro Ado



.....
Constantin Cojocariu



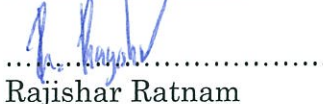
.....
Davide Molteni



.....
Laura Olivieri Regazzoni



.....
Francesco Pfahler



.....
Rajishar Ratnam



.....
Matilde Tettamanti



Chiasso, 3 settembre 2014

Ris. mun. 1372 / 2 settembre 2014

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

**PREAVVISO DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALLA MOZIONE DEL CONSIGLIERE
COMUNALE OTTO STEPHANI CHIEDENTE DI VIETARE IL FUMO ALL' INTER-
NO E ALL'ESTERNO IN TUTTE LE AREE SPORTIVE, OLTRE CHE NEI PARCHI
GIOCHI -----**

Al lodevole

CONSIGLIO COMUNALE

6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Gli enti pubblici, i Cantoni in particolare, nell'ambito della prevenzione del tabagismo, nonché della promozione della salute, svolgono un ruolo chiave attraverso l'emanazione di disposizioni rilevanti per la prevenzione del fumo a livello di Costituzioni cantonali, di Leggi sanitarie cantonali, oltre che di altre Leggi speciali e corrispondenti ordinanze o infine di singoli atti normativi.

La strategia a livello svizzero nell'ambito della prevenzione del tabagismo è focalizzata in particolare su tre ambiti: la protezione dal tabagismo passivo, le restrizioni della pubblicità del tabacco e la protezione dei giovani.

Fumo passivo

Il Ticino è stato il primo Cantone ad introdurre una legislazione di protezione dal fumo passivo. I divieti di fumo negli esercizi pubblici del Cantone, in altri luoghi e spazi pubblici chiusi di uso pubblico o collettivo sono entrati in vigore il 12 aprile 2007.

In data 24 aprile 2013 è stato inoltre emanato un Regolamento cantonale concernente la protezione contro il fumo, entrato in vigore il 1. settembre 2013.

A livello federale, il Parlamento ha varato nell'ottobre del 2008 una Legge concernente la protezione contro il fumo passivo, entrata in vigore il 1. maggio 2010, ove si indica espressamente che sono i Cantoni ad essere incaricati dell'esecuzione della legge. Questa legge è meno restrittiva di quella ticinese, o di quelle in vigore in altri Cantoni: infatti, pur vietando il fumo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone, nel settore della ristorazione consente locali fumatori fino a 80 m² e sale fumatori con servizio.

A'sensi di questa legge federale, i Cantoni possono nondimeno emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.

L'iniziativa popolare lanciata dalla Lega polmonare, volta ad inasprire la citata legge federale, nel senso di proibire di fumare in tutti i luoghi chiusi di lavoro o di accesso pubblico in tutta la Confederazione, è stata respinta nel settembre 2012 alle urne dai due terzi dei votanti e da tutti i Cantoni, eccetto Ginevra, ove i sì hanno prevalso per un soffio; è stato cioè rifiutato di estendere a tutta la Svizzera, le norme già applicate in otto Cantoni.



Pubblicità

La pubblicità del tabacco alla radio e alla televisione è espressamente vietata in Svizzera dal 1964 e, dal 1995 quella specificamente indirizzata ai giovani minori di 18 anni.

Ciononostante, la pubblicità dei prodotti derivati dal tabacco si avvale di molte altre possibilità come attraverso cartelloni, giornali, sponsorizzazioni di manifestazioni, ecc..

Per questa ragione, molti Cantoni hanno deciso di limitare ulteriormente la visibilità di tale pubblicità.

Seguendo infatti l'esempio del Canton Ginevra, nel Cantone Ticino è entrato in vigore dal 1. maggio 2009 il divieto di pubblicizzare i prodotti del tabacco su suolo pubblico e in quei luoghi privati visibili dal suolo pubblico.

Protezione dei giovani minorenni

Sebbene in Svizzera non esista una legge che regoli la vendita delle sigarette ai minorenni, la maggior parte dei Cantoni ha introdotto divieti di vendita di tabacco agli adolescenti, fissando il limite d'età sotto il quale non si può fumare, alcuni a 16 anni, altri a 18 anni.

Il Ticino ha affrontato la problematica nel 2008 a seguito di due iniziative parlamentari: una denominata "Protezione della gioventù e accesso ai prodotti del tabacco" e l'altra "Proteggere la gioventù" introducendo un divieto di vendita del tabacco e dei suoi derivati ai minori di 16 anni.

Il Gran Consiglio, nella sua seduta dell'11 maggio 2009, ha accolto le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione che, in risposta alle succitate iniziative parlamentari, chiedeva di vietare la vendita dei prodotti del tabacco alle persone d'età inferiore a 18 anni e di regolamentare l'accesso ai distributori automatici.

Nella seduta del 24 aprile 2013 il Consiglio di Stato ha deciso di vietare, a partire dal 1. settembre 2013, la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni e ha deciso che a partire dal 1. giugno 2014 anche i relativi distributori automatici devono essere dotati di sistemi di controllo idonei a garantire il rispetto del divieto (ad esempio mediante dei gettoni consegnati dal gerente della struttura che gestisce il distributore automatico dopo verifica dell'età dell'acquirente, o mediante la lettura della carta d'identità direttamente da parte del distributore).

L'art. 1 e 2 del Regolamento cantonale concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013, indicano che le disposizioni del regolamento menzionato si applicano ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione, disciplinate dalla specifica Lear.

Parificati ai luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, figurano i luoghi di svago e culturali, gli spazi adibiti a fiere e mostre, tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi succitati, quali atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

Tende, gazebo, vetrare, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura.

L'interessante iniziativa di prevenzione della salute promossa da Swiss Olympic e rivolta alle società sportive denominata "cool and clean" è quindi stata messa concretamente in atto.

Di conseguenza, i postulati della mozione di cui si discute, riferiti all'interno delle aree sportive e ai locali messi a disposizione delle associazioni che si occupano del tempo libero dei giovani, sono già contemplati dal regolamento cantonale del 2013.



Per quanto attiene invece, alla proposta di comprendere nel divieto, oltre a quanto già figura elencato sopra, anche l'esterno di tutte le aree sportive e i parchi giochi, si osserva quanto segue.

Facendo leva sulle proprie competenze, il Canton Grigioni ha adottato il divieto fumo all'esterno delle aree scolastiche e presso le strutture sportive scolastiche esterne.

Parimenti da circa un paio d'anni il Canton Ticino ha emanato delle direttive, secondo cui non solo all'interno degli edifici scolastici, bensì anche nelle loro immediate vicinanze è fatto divieto di fumo, con facoltà per gli Istituti scolastici di indicare singoli punti all'esterno per coloro che proprio non sono in grado di astenersi dal fumare.

Nel contesto dell'approvazione del presente preavviso, l'Esecutivo ha risolto di chiedere anche alla Direzione delle Scuole elementari e dell'infanzia di applicare le stesse direttive di cui sopra per limitare il fumo anche nelle immediate vicinanze degli edifici, richiesta che viene indirizzata anche nei confronti degli altri istituti comunali.

Tuttavia, più in là di così non si ritiene di poter andare: osservato che rispetto agli artt. 50 Cost. federale e 16 Cost/TI, indicanti come il Comune sia autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi, e specificanti come lo stesso Comune a livello locale svolga compiti pubblici generali negli ambiti che la legge non attribuisce, né alla Confederazione, né al Cantone, l'Esecutivo ritiene che in questo contesto la competenza sia stata assegnata alla Confederazione ed ai Cantoni, i quali l'hanno esercitata.

In conclusione, pur condividendo gli intendimenti della mozione, non si ritiene di poter accogliere l'estensione del divieto di fumo anche all'esterno di tutte le aree sportive e dei parchi giochi.

Pertanto, richiamate le considerazioni precedenti, il Municipio propone di

r i s o l v e r e :

LA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI CHIEDENTE DI VIETARE IL FUMO, NEGLI SPAZI INTERNI DI TUTTE LE AREE SPORTIVE, OLTRE CHE NELLE IMMEDIATE VICINANZE ESTERNE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI È GIÀ STATA ACCOLTA CON IL REGOLAMENTO CANTONALE DEL 2013 E CON LE ALTRE DISPOSIZIONI CANTONALI; PER QUANTO ATTIENE INVECE L'ESTERNO DI TUTTE LE AREE SPORTIVE, E NEI PARCHI GIOCHI, LA MOZIONE È RESPINTA.

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Moreno Colombo

il Segretario:

Umberto Balzaretto



Allegata: mozione

Chiasso, 25 marzo 2013

Signor Presidente,
Sindaco, Signore e Signori Municipali
Colleghe e Colleghi del Consiglio Comunale,

avvalendomi delle facoltà concesse dalla legge (art.67 LOC e art.38 RC) presento la seguente

MOZIONE.

Il fumo fa male.

L'avvertimento, assai perentorio appare, pure lugubre su tutti i pacchetti di sigarette e su tutte le confezioni che portano all'attività della malsana inalazione di tabacco.

Chiedo di vietare il fumo in tutte le aree sportive, sia che si trovino all'interno o all'esterno.

Questo divieto va pure fatto rispettare in tutti i locali messi a gratuita disposizione delle associazioni sportive o associazioni che si occupano del tempo libero dei giovani.

Questa precisa regola va rispettata specialmente dove si svolgono attività ludico sportive sia competitive che durante le settimanali sedute d'allenamento.

Anche i parchi gioco saranno soggetti a questa regola di semplice rispetto verso la gioventù.

Ringrazio per l'attenzione e la considerazione che vorrete dare a questa proposta.

Unità Socialista

Otto Stephani

